

L'evoluzione di una cultura finanziaria anche in Stati storicamente poco inclini a tali forme di sapere, ha recentemente riportato ad attualità, in Italia, il fenomeno dell'*insider trading*.

In tale categoria appare di interesse la figura dell'*insider secondario*, che inquadra la condotta di chi, in possesso dell'informazione privilegiata e in assenza delle ragioni di accesso previste dall'art. 184, comma 1 TUF, compie una delle attività menzionate dal medesimo articolo : “a) *acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)*”.

Il trattamento sanzionatorio riservato all'*insider secondario*, così come la tipologia di responsabilità a questo attribuita, sono stati oggetto di recenti riforme. L'art. 2, comma 4, Legge 157 del 1991 prevedeva la responsabilità penale dell'*insider secondario*, in tutto assimilabile a quella dell'*insider primario*. Destinatario del divieto non era soltanto colui che acquisiva la notizia privilegiata direttamente dall'*insider primario*, ma anche chi ne entrava in possesso in maniera indiretta o mediata, c.d. *second generation tippees* ¹, con conseguente illiceità penale anche dell'acquisizione *casuale* o *passiva* della notizia ². Con la Legge n. 62/2005 la condotta dell'*insider secondario* viene depenalizzata e punita con sanzione amministrativa pecuniaria (art. 187 *bis* TUF). Sino ad oggi, dunque, l'*insider secondario* poteva essere destinatario o a) di una mera sanzione amministrativa *ex art. 187 bis TUF*, ove avesse sfruttato l'informazione privilegiata a proprio esclusivo vantaggio, oppure b) della sanzione penale prevista dall'art. 184 TUF, nei casi di concorso con l'*insider primario*. Tuttavia, la Legge n. 238/2021 ha introdotto un *revirement* incriminatorio. Il *novum* legislativo ha reinserto all'art. 184, comma 3, TUF autonoma responsabilità penale dell'*insider secondario*, nell'ipotesi in cui: (i) abbia acquisito la disponibilità delle informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle dell'*insider primario* e, (ii) sia a conoscenza del carattere privilegiato di tali informazioni, senza che rilevino tuttavia la fonte e le modalità di acquisizione delle stesse. Resta ferma, ad ogni modo, l'applicabilità del deteriore trattamento sanzionatorio previsto per l'*insider primario* (art. 184, comma 1, T.U.F.), ove la condotta integri un concorso nel reato di quest'ultimo.

¹ Il *sub tippees* riceve la notizia da un *tippees* che a sua volta l'ha ricevuta da un *insider primario*.

² Colui che si trovi ad ascoltare una conversazione telefonica tra due *insiders primari*; il tassista che assista al colloquio tra due dirigenti di società FOFANI, *La nuova disciplina penale dell'insider trading e delle frodi nel mercato mobiliare*, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1991, p. 913.